REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 (3), (CEE) n. 3832/90 (4) e (CEE) n. 3833/90 (5) applicano preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali, ai prodotti tessili e a taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo;

considerando che la Comunità applica a questi paesi, tra i quali figuravano fino al 13 novembre 1990 la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù, un trattamento preferenziale, in funzione del loro livello di sviluppo e della loro competitività, che, nel settore industriale e tessile, consiste in una sospensione del dazio nel quadro di un contingentamento e di una limitazione tariffaria individuale e in una riduzione del dazio doganale senza limitazioni quantitative nel settore agricolo, eccettuati cinque prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto;

considerando che lo sviluppo della produzione di cocaina, in Bolivia, in Colombia, nell'Ecuador e in Perù, si effettua a scapito delle produzioni agricole lecite il cui reddito entra nelle economie di questi paesi; che questa situazione comporta un calo sotanziale dei proventi d'esportazione dei paesi in oggetto;

considerando che il traffico della cocaina pregiudica notevolmente l'integrità sociale di questi paesi e degrada le loro economie al punto da compromettere e addirittura far regredire il loro sviluppo;

considerando che la Comunità ha accolto favorevolmente la richiesta di sostegno al programma speciale di cooperazione presentato dal governo colombiano; che, per aumentare i proventi d'esportazione dei paesi interessati e migliorarne il tasso di crescita, è opportuno offrire un aiuto maggiore, a titolo eccezionale e temporaneo, concedendo loro un regime comunitario di preferenze tariffarie generalizzate che consiste nell'esenzione dal contingentamento e dal massimale e nella concessione della franchigia del dazio per i prodotti industriali e tessili e nella franchigia del dazio per un elenco particolare di prodotti nel settore agricolo; che questo regime dovrebbe essere loro concesso per la durata prevista del programma speciale, ossia quattro anni, fatto salvo il carattere annuo dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3831/90 non si applicano alle importazioni in questione originarie della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù.

Articolo 2

Gli articoli 2, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 3832/90 non si applicano alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù.

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù elencati nell'allegato del presente regolamento. L'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applicano, senza pregiudizio della riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, a questi paesi ed ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù sono depennati dall'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3833/90. Questi paesi beneficiano tuttavia delle misure previste all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/90 (6) concernente la riduzione, per il 1991, dei prelievi per taluni prodotti agricoli orginari dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pagina 121 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

ALLEGATO

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
58.0015	0101 19 10 0101 19 90	Cavalli destinati alla macellazione Altri
58.0020	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura (c)
58.0030	0106 00	Altri animali vivi
58.0040	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, diverse delle carni di animali della specie suina domestica
58.0050	0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
58.0060	0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: della specie bovina, fresche o refrigerate
58.0070	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99	della specie suina, diversa dalle domestiche
58.0080	0206 80 91 0206 90 91	delle specie equina, asinina o mulesca
58.0090	0206 80 99 0206 90 99	delle specie ovina o caprina
58.0095	0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi, di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati (d)
58.0100	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
58.0160	CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
58.0180	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte: diverse da quelle di volatili da cortile
58.0190	0409 00 00	Miele naturale
58.0200	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
58.0210	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0220	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri di codice della NC. Dove sono indicate le voci ex davanti al codice della NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC e dalla corrispondente descrizione prese insieme.

(b) I prodotti agricoli che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Senza percezione di AGR.

(1)	(2)	(3)
58.0230	0701	Patate, fresche o refrigerate
58.0240	0706 90 30	Barbaforte o cren (Cochlearia armoracia)
58.0244	0707 00 19	Cocomeri, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre
58.0250	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
58.0260		Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
	ex 0709 20 00	Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio
	0709 30 00	Melanzane
	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa
	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci
	0709 60 10	Peperoni
	0709 60 99	Altri
	0709 90 70	Zucchine
	0709 90 90	Altri
58.0270	0710 tutti i codici esclusi 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
58.0280	0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
58.0290		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	0712 10 00	Patate
	0712 20 00	Cipolle
	0712 30 00	Funghi e tartufi
	0712 90 30	Pomodori
	0712 90 50	Carote
	ex 0712 90 90	Altri, ad esclusione delle olive
58.0300	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
		Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
58.0310	0714 20 10	Patate dolci per il consumo umano (c)
58.0320	0714 90 90	Altri
		Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
58.0370	0802 50 00	Pistacchi
	0802 90 90	Altre
58.0380	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate
		Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
58.0390	0804 10 00	Datteri
58.0410	0804 30 00	Ananassi
58.0420	0804 40 10	Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio
58.0430	0804 40 90	Avocadi, dal 1° giugno al 30 novembre
58.0440	0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani

(c) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
		Agrumi, freschi o secchi:
58.0450	ex 0805 20 10	Mandarini, dal 15 maggio al 15 settembre
	ex 0805 20 30	Monreal e satsuma, dal 15 maggio al 15 settembre
	ex 0805 20 50	Mandarini e wilkings, dal 15 maggio al 15 settembre
	ex 0805 20 70	Tangerini, dal 15 maggio al 15 settembre
	ex 0805 20 90	Altri, dal 15 maggio al 15 settembre
	0805 30 90	Limette
	0805 40 00	Pompelmi e pomeli
	0805 90 00	Altri
		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
58.0470	0807 10 10	Cocomeri
	0807 10 90	Altri
	0807 20 00	Papaie
58.0480	0809 40 90	Prugne fresche
	ex 0809 20 10	Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche
	ex 0809 20 90	
58.0490	0810 20 10	Altre frutta fresche
	0810 20 90	
	0810 30 10	
	0810 30 30	
	0810 30 90	
	0810 40 30	
	0810 40 50	
	0810 40 90	
	0810 90 10	
	0810 90 30	
	0810 90 80	
58.0500	0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
58.0510	0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
		Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 incluse:
58.0520	0813 10 00	Albicocche
	0813 20 00	Prugne
	0813 30 00	Mele
		altre frutta:
	0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci
	0813 40 30	Pere
	0813 40 50	Papaie
	0813 40 60	altre
	0813 40 80	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
		Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	0813 50 11	senza prugne
	0813 50 19	con prugne
	ex 0813 50 30	Miscugli di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec e noci di cola
	ex 0813 50 91	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, mele di acagiù, frutti di jack, litchi e sapotiglia, secchi
58.0530	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
58.0545	ex CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE 0905 00 00 E 0907 00 00
58.0560	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate

(1)	(2)	(3)
58.0570	1106 10 00 1106 30 10 1106 30 90	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8: Farine dei legumi da granella secchi della voce 0713 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
58.0590	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI: SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI: PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DA ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92 00
58.0600	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
58.0610	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0625	ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi, ad esclusione dei prodotti dei numeri di codice 1502 00 91 e 1502 00 99
58.0630	1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
58.0640	1504 escluso codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0650	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
58.0660	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
58.0670	1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0680	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0690	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0700	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0710	1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0720	1514	Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0730	1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0740	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
58.0750	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
58.0760	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
58.0770	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
58.0780	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose

(1)	(2)	(3)
58.0790	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
58.0800		Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	1522 00 10	Degras
	1522 00 91	Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)
	1522 00 99	Altri
58.0810		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	1602 20 10	di fegato d'oca o di anatra
	1602 41 90	delle specie suine, diverse dalla domestica
	1602 42 90	
	1602 49 90	
	1602 50 90	della specie bovina
	1602 90 31	di selvaggina o di coniglio
	1602 90 69	
	1602 90 71	
	1602 90 79	d'ovini o di caprini
	1602 90 99	
58.0820	1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
58.0830	1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
58.0840	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
58.0850	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
58.0860	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
58.0870	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) (1)
58.0880	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
58.0890	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA (2)
58.0900	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
58.0910	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEGLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
58.0920	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE DA 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
58.0930	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
58.0940	2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di legumi
58.0950	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: Altri
58.0960		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
	2309 10 90	
	2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
	2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate
	2309 90 99	Altri
58.0970	CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

(1) Il MOB per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.
(2) Senza percezione di dazi addizionali per le preparazioni denominate «papad», del codice NC ex 1901 90 90.